

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCERRA, CARMINA, CHERCHI, FEDE, FERRARA, MORFINO

Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di quota regionale dei proventi delle aliquote di prodotto versate dai titolari di concessioni per la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi situati nel mare territoriale

Presentata il 29 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è volta a rafforzare la tutela dei territori regionali costieri e delle comunità che vi risiedono, riconoscendo loro il diritto a una congrua partecipazione alle entrate derivanti dalle attività di estrazione marina, che hanno impatti significativi e tangibili sulla vita delle popolazioni locali, sull'ambiente costiero, nonché sul patrimonio naturalistico, culturale ed economico delle regioni coinvolte. L'obiettivo è quello di accompagnare l'evoluzione nel lungo periodo di un percorso virtuoso di sviluppo dei territori penalizzati dalla ricerca e dalla estrazione di idrocarburi situati nel mare territoriale, attraverso il riconoscimento di una compensazione a vantaggio delle comunità per gli effetti di tali attività, che incidono negativamente sul tessuto locale.

L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, con riferimento alla destinazione delle aliquote relative ai giacimenti di idrocarburi situati nel mare territoriale, prevede che: « Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55 per cento corrisposta alla regione adiacente ». La legislazione vigente risulta quindi incentrata sul principio della prevalenza dell'allocatione territoriale del giacimento estrattivo.

Tale disposizione, fondata sul principio di prevalenza spaziale, rischia di rivelarsi profondamente iniqua, specie nei casi in cui un giacimento si sviluppi in modo tale

da estendersi, in parte, entro il confine del mare territoriale e, in parte, oltre il medesimo confine, fissato secondo il diritto internazionale in dodici miglia marine dalla costa. In tali situazioni, pur determinandosi una chiara incidenza sulle risorse ambientali, sulle attività economiche locali (come la pesca, il turismo e l'uso del demanio marittimo) nonché sulla sicurezza e salute delle comunità costiere, le regioni adiacenti rischiano di non ricevere alcuna compensazione economica, qualora la porzione prevalente del giacimento risulti tecnicamente allocata al di fuori del mare territoriale.

La presente proposta di legge nasce, quindi, dall'esigenza di aggiornare e rendere più equa la disciplina relativa alla destinazione delle aliquote, cosiddette « *royalties* », versate dai concessionari delle prospezioni in mare, come definite dall'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 625 del 1996, derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi situati in prossimità delle coste italiane, e in particolare di quelli che ricadono, anche solo parzialmente, all'interno delle acque territoriali.

In particolare, la presente proposta di legge mira a introdurre il principio per cui, in tutti i casi in cui un giacimento di idrocarburi sia situato in tutto o in parte nel sottofondo del mare territoriale, la quota pari al 55 per cento delle *royalties* derivanti dallo sfruttamento del giacimento stesso è riconosciuta alla regione adiacente. Tale approccio, oltre a consentire una maggiore certezza del diritto, risponde a un criterio di maggiore responsabilità territoriale e ambientale, in coerenza con i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché con l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, i quali dispongono di ri-

sorse autonome derivanti da tributi propri e compartecipazioni erariali.

Il fine precipuo della presente proposta di legge è, dunque, quello di garantire l'equità territoriale nella distribuzione delle *royalties*, superando l'attuale criterio della « prevalenza » e attribuendo rilevanza alla parziale interferenza con le acque adiacenti il territorio delle regioni coinvolte, ritenuta, a buon diritto, sufficiente a generare impatti degni di un'adeguata compensazione.

La presente proposta di legge mira inoltre a promuovere lo sviluppo locale tramite l'assegnazione di risorse economiche che possono essere reinvestite in progetti di tutela ambientale, riconversione energetica, innovazione tecnologica e sostegno alle economie locali, nonché ad allineare la legislazione vigente ai principi di giustizia ambientale e alle raccomandazioni europee e internazionali in tema di equa distribuzione dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali. Non può certo negarsi, invero, che le attività di estrazione di idrocarburi *off shore* comportano rischi significativi dal punto di vista ambientale, paesaggistico e socio-economico. La presenza di impianti di trivellazione e di infrastrutture connesse può influenzare negativamente gli ecosistemi marini, ridurre la qualità delle acque e incidere sull'attrattività turistica delle aree costiere, con evidenti ricadute negative in capo alle regioni anche solo parzialmente coinvolte. Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto giustificato che le regioni i cui territori risultano direttamente coinvolti anche solo parzialmente nei processi di sfruttamento delle risorse idrocarburiche ricevano un'adeguata compensazione economica, che permetta loro di affrontare i costi ambientali e sociali potenziali, nonché di adottare misure preventive e mitigative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale volte al riconoscimento, in favore della regione adiacente, di una quota regionale dei proventi delle aliquote di prodotto versate dai titolari di concessioni per la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi situati, anche parzialmente, nel mare territoriale, in ragione dell'incidenza territoriale, economica e ambientale delle medesime attività, al fine di garantire un effettivo ristoro ai territori interessati da tali attività e al sistema produttivo locale, in conformità ai principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché al principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui all'articolo 119 della Costituzione, che prevede la compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di quota regionale dei proventi delle aliquote di prodotto versate dai titolari di concessioni per la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi situati nel mare territoriale)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o in parte nel sottofondo del mare territoriale, è per il 55 per cento corrisposta alla regione adiacente ».



19PDL0167880